

Il Codice Civile Italiano

LIBRO QUARTO

DELLE OBBLIGAZIONI

**TITOLO I**

DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE

**CAPO VII**

Di alcune specie di obbligazioni

**SEZIONE I**

Delle obbligazioni pecuniarie

In mancanza di usi contrari (1), gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale (2) o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi (3).

Note

(1) Deve trattarsi di usi normativi.

(2) Da intendersi come la domanda volta a chiedere gli interessi sugli interessi.

(3) Ciò significa che non è possibile che gli interessi producano a loro volta interessi se non è trascorso almeno un semestre dalla nascita dell'obbligazione.